Allegato B

Disciplinare per la regolamentazione delle attività condotte dalle associazioni iscritte all'Albo

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di conduzione, sul territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini, delle escursioni, delle attività di educazione ambientale e delle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale svolte dalle associazioni iscritte all'Albo.

2. Il presente Disciplinare costituisce l'Allegato B all'Avviso Pubblico di istituzione dell'Albo e ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al Disciplinare per l'istituzione e la tenuta dell'Albo (Allegato A).

3. Le disposizioni del presente Disciplinare si applicano a qualunque attività svolta sul territorio del Parco dalle associazioni iscritte — escursioni, uscite didattiche, laboratori all'aperto, campagne di monitoraggio o di censimento — indipendentemente dall'ambito di iscrizione (escursionismo, educazione ambientale, tutela del patrimonio), ogniqualvolta essa comporti la presenza di un gruppo organizzato nel territorio del Parco.

ART. 2 – Zonizzazione del Parco e principi generali

1. Ai fini del presente Disciplinare, il territorio del Parco è suddiviso, in coerenza con la pianificazione vigente (Piano del Parco) e con la Legge 394/1991, nelle seguenti zone, a diverso grado di tutela:

   a) Zona A – Area di riserva integrale: comprende gli ambienti naturali di maggior pregio, nei quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

   b) Zona B – Area di riserva generale orientata / protezione: comprende ambienti in cui è consentita una fruizione regolamentata, compatibile con le esigenze di conservazione;

   c) Zona C – Area di protezione e sviluppo compatibile: comprende ambiti nei quali la fruizione turistico-ricreativa, didattica e le attività agro-silvo-pastorali sono pienamente compatibili con le finalità di tutela.

2. I confini e la classificazione delle singole zone sono quelli risultanti dalla cartografia ufficiale del Piano del Parco, consultabile presso gli uffici dell'Ente e sul sito istituzionale. Le associazioni sono tenute a conoscere la classificazione delle aree in cui intendono operare, richiedendo, in caso di dubbio, apposito chiarimento all'Ufficio competente prima dello svolgimento dell'attività.

3. La tabella seguente riepiloga, in via generale, i principali criteri di conduzione delle attività nelle tre zone; restano comunque prevalenti le disposizioni del Piano del Parco e degli eventuali regolamenti attuativi.

	Zona A	Zona B	Zona C	
Grado di tutela	Massima tutela – conservazione integrale	Tutela elevata – fruizione regolamentata	Tutela compatibile con la fruizione turistico-ricreativa	
Percorsi ammessi	Solo sentieri e itinerari espressamente autorizzati dal Piano del Parco	Sentieri segnalati e autorizzati	Rete sentieristica ordinaria e aree attrezzate	
Comunicazione preventiva all'Ente	Obbligatoria, almeno 10 giorni prima (data, itinerario, partecipanti, finalità)	Richiesta solo per gruppi numerosi o attività particolari (almeno 5 giorni prima)	Non obbligatoria, salvo eventi di particolare rilievo	
Numero massimo partecipanti per gruppo	15 (salvo diversa indicazione dell'Ente)	25	Nessun limite rigido, ferme le cautele di sicurezza	
Attività non consentite	Uscita dai sentieri, fuochi, campeggio libero, raccolta di specie vegetali/minerali, droni e amplificazione sonora (salvo autorizzazione scientifica)	Uscita dai percorsi autorizzati, danneggiamento di flora e fauna	Comportamenti in violazione della segnaletica e dei regolamenti locali	

ART. 3 – Conduzione delle attività in Zona A

1. In Zona A le attività sono ammesse esclusivamente nelle forme e nei percorsi espressamente consentiti dal Piano del Parco e dai relativi regolamenti di attuazione.

2. Le associazioni che intendano condurre escursioni, uscite didattiche o iniziative di monitoraggio in Zona A devono darne comunicazione preventiva all'Ente Parco almeno dieci giorni prima, indicando data, itinerario, numero dei partecipanti e finalità dell'attività, e attenersi alle eventuali prescrizioni impartite dall'Ufficio competente.

3. In Zona A sono in ogni caso vietati, salvo autorizzazione espressa dell'Ente per finalità scientifiche o di monitoraggio partecipato: l'uscita dai sentieri segnalati, l'accensione di fuochi, il campeggio libero, la raccolta di specie vegetali o minerali, il disturbo della fauna e l'utilizzo di dispositivi a motore, altoparlanti o droni.

4. Il numero massimo di partecipanti per gruppo in Zona A è stabilito in 15 unità, salvo diversa indicazione dell'Ente Parco per specifiche esigenze di tutela.

ART. 4 – Conduzione delle attività in Zona B

1. In Zona B le attività sono consentite nel rispetto dei sentieri e dei percorsi autorizzati, con gruppi di norma non superiori a 25 partecipanti.

2. La comunicazione preventiva all'Ente non è obbligatoria, salvo che per eventi con oltre 25 partecipanti o per iniziative di particolare impatto (pernottamenti, uscite notturne, attività con minori in contesti extra-scolastici), per le quali è richiesta comunicazione almeno cinque giorni prima.

3. Restano fermi, in quanto compatibili, i divieti generali di cui all'art. 6.

ART. 5 – Conduzione delle attività in Zona C

1. In Zona C, quale area di maggiore compatibilità con la fruizione turistico-ricreativa e didattica, le attività si svolgono nel rispetto della segnaletica, dei regolamenti locali e delle eventuali ordinanze comunali vigenti, senza limiti dimensionali rigidi per i gruppi, fatta salva l'adozione delle ordinarie cautele di sicurezza e di tutela ambientale.

ART. 6 – Obblighi comuni a tutte le zone e sanzioni

1. Indipendentemente dalla zona in cui si svolge l'attività, le associazioni e i partecipanti sono tenuti a:

   a) non abbandonare rifiuti, riportando a valle quanto introdotto;

   b) non danneggiare la vegetazione, la fauna, i manufatti e le strutture del Parco;

   c) mantenere un comportamento rispettoso della quiete e degli equilibri ambientali, contenendo il rumore;

   d) attenersi alla segnaletica presente sui sentieri e nelle aree del Parco;

   e) garantire un numero adeguato di accompagnatori o referenti in rapporto al numero dei partecipanti e alla difficoltà del percorso o dell'attività;

   f) dotarsi dei dispositivi di sicurezza adeguati alle attività svolte (ad es. kit di primo soccorso, dispositivi di comunicazione nelle aree prive di copertura).

2. Le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare sono così sanzionate: la prima violazione accertata comporta il richiamo scritto dell'associazione; la seconda violazione comporta la sospensione dall'Albo fino a novanta giorni; la terza violazione, ovvero una violazione di eccezionale gravità tale da mettere a rischio l'incolumità dei partecipanti o l'integrità dell'ambiente, comporta la cancellazione definitiva dall'Albo, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A.

3. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie procedimentali di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 7 – Attività di educazione ambientale e di tutela del patrimonio

1. Le associazioni che svolgono attività di educazione ambientale (laboratori, visite guidate tematiche, percorsi didattici rivolti a scuole e famiglie) ovvero di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale (censimenti, monitoraggi partecipati, iniziative di recupero di sentieri e manufatti storici) operano secondo i medesimi criteri di zonizzazione di cui ai precedenti articoli, restando ferma la piena

autonomia dell'associazione nella definizione dei contenuti, dei metodi e degli obiettivi didattici, scientifici e culturali delle proprie iniziative.

2. Resta parimenti fermo che l'Ente Parco non esercita alcun controllo o valutazione di merito su tali contenuti, limitandosi a vigilare sul rispetto delle presenti norme di conduzione delle attività sul territorio del Parco.

ART. 8 – Comunicazione e coordinamento

1. Le associazioni comunicano all'Ente Parco, con cadenza almeno trimestrale, il calendario delle escursioni e delle attività programmate, ai fini del coordinamento della rete escursionistica ed educativa e dell'attività di indirizzo del pubblico di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico.

ART. 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia all'Allegato A, all'Avviso Pubblico e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di aree naturali protette.

Avellino, il _____

Il Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini.

Avv. Gerardo D'Angola